



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
DIREZIONE AREA IV
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE DELLA REGIONE
MOLISE”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

FEBBRAIO 2016

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE DELLA REGIONE MOLISE”**

1. PREMessa

Il modello gestionale del servizio idrico integrato che la Regione Molise sta avviando era stato definito già con la L. 5 gen. 1994, n. 36 *“Disposizioni in materia di risorse idriche”*, la cosiddetta **“Legge Galli”**. Con la legge regionale 3 feb. 1999, n. 5, la Regione Molise dava attuazione alla legge Galli, definendo in particolare:

- l’ambito territoriale ottimale, coincidente con l'intero territorio regionale (art. 2, co. 1);
- la costituzione dell'Autorità d'ambito da parte dei comuni e le province ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (art. 3, co. 1).

L’effettiva costituzione dell’ATO avveniva nel 2003 sotto forma di convenzione secondo l'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 3, co. 1, lett. a)) che diventava così operativo. Nel 2004 l’ATO procedeva a predisporre il Piano d’ambito (art. 5, co. 2, lett. a) e b)) e nel luglio 2005 provvedeva alla approvazione della scelta della forma di gestione.

Nel 2006 la Legge Galli veniva abrogata dall’art. 175 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le disposizioni in essa contenute venivano ricomprese nella parte III dello stesso decreto legislativo.

Nel 2009 la Regione, con l.r. n. 8 del 3 marzo *“Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato”* assegnava alla stessa Regione *“Tutte le funzioni e i compiti assegnati all’Autorità di ambito dalla legge regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da altra normativa di settore”* (art. 3, co. 1) e sopprimeva l’ATO (art. 3, co. 3). Con la successiva l.r. 26 gen. 2012, n. 2 *“Legge finanziaria regionale 2012”*, affidava all’Azienda speciale regionale Molise Acque la gestione del servizio idrico integrato (art. 79).

A tali disposizioni normative non faceva seguito alcun atto concreto per l’avvio della gestione associata del servizio idrico integrato, per cui la stessa gestione rimaneva di fatto in mano alle singole amministrazioni comunali in forma diretta, salvo poche eccezioni (Comune di Termoli), e salvo, in molti casi, la gestione dei depuratori, affidata a ditte private.

Con ricorso notificato il 28-30 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 79 della legge regionale n. 2/2012, in riferimento all’art. 117, comma primo, comma secondo, lettere e), l), ed s), e comma terzo, della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 luglio 2013, n. 228, dichiarava, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell’articolo 79 della legge regionale n. 2/2012 con le seguenti motivazioni:

“... in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO, al quale, quindi, spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicarne la gestione. In applicazione di siffatto principio, appare evidente che la norma regionale impugnata, nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico integrato all’«Azienda speciale regionale Molise Acque», ente di diritto pubblico strumentale della Regione, si pone in contrasto con la suddetta normativa statale e quindi viola l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

Essa, infatti, da un lato, esclude che l’ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell’AATO deliberi, con un proprio atto, le forme di gestione del servizio idrico

integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio; dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il predetto servizio sia affidato specificamente alla citata azienda pubblica regionale, precisamente individuata dalla medesima legge regionale del Molise".

Alla normativa sul servizio idrico integrato (S.I.I.), in particolare negli articoli che la riguardano nella parte III, Sezione III, Titoli II e IV, del D.Lgs. n. 152/2006, sono state apportate negli ultimi due anni significative modifiche che oltre ad imporre un'accelerazione del processo di riorganizzazione a livello locale ne hanno modificato l'impianto complessivo. Le modifiche introdotte hanno anche, tra l'altro, dato attuazione agli esiti del referendum "sull'acqua pubblica" svoltosi nel 2011 che ha abrogato l'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni. Si richiamano in particolare in questa sede:

- le modifiche apportate da D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "*Sblocca Italia*"), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, agli articoli 147 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006;
- le ulteriori modifiche all'art. 147 apportate dall'art. 62, co. 4, della L. 28 dic. 2015, n. 221 (c.d. "*Green economy*"), e le integrazioni alle norme sul S.I.I. contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 riportate al Capo VIII della stessa L. n. 221/2015 (articoli da 58 a 63).

Riguardano il S.I.I. anche le modifiche introdotte all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

In appendice si riporta il testo integrato e coordinato delle norme sopra richiamate.

In particolare, le modifiche introdotte dal Decreto "*Sblocca Italia*" (vedi), oltre a prevedere date precise per l'assolvimento di taluni obblighi e l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato adempimento sia alla Regione che al Presidente del Consiglio dei Ministri, affermano, da un lato, l'obbligatorietà della partecipazione dei Comuni all'Ente di governo dell'Ambito come individuato dalla Regione "*... con delibera ...*" (art. 147, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006) e, dall'altro, il trasferimento espresso dell'esercizio delle competenze spettanti in materia di gestione delle risorse idriche agli stessi Enti di governo.

Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015 all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 dettano ulteriori disposizioni in tema di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, con il rafforzamento del ruolo degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. La stessa norma prevede, inoltre, l'attribuzione di poteri sostitutivi al Presidente della Regione, da esercitarsi qualora gli enti locali non aderiscano all'ente di governo dell'ambito entro il 1 marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione di quest'ultimo.

Alla luce di quanto sopra descritto, nell'ultimo anno la Regione si è trovata nell'urgenza di dover adempiere ad obblighi di legge che imponevano di dare attuazione a livello regionale della normativa europea e nazionale rispettando anche scadenze perentorie previste dalla stessa normativa. Per quanto riguarda specificamente la Regione Molise, occorre ancora richiamare il D.P.C.M. del 14 maggio 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri fissava al 15 giugno 2015 la data entro cui improrogabilmente andava designato l'ente di governo dell'ambito ottimale regionale.

La Regione Molise ha avviato un percorso di adeguamento compiendo un primo passo con l'approvazione della Deliberazione di Giunta n. 285 del 15 giu. 2015 avente ad oggetto "*Istituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (EGAM) e approvazione del relativo Disciplinare di organizzazione*" in attuazione dell'art. 147, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006. Con successivo D.P.G.R. n. 68 del 20 lug. 2015 veniva nominato il Commissario dell'EGAM e con note del 18 set. Il Presidente

della Regione diffidava i comuni che non avevano ancora provveduto a deliberare l'adesione allo stesso ente di Governo.

Si è reso inoltre necessario un intervento legislativo volto a dare coerenza al quadro normativo regionale ormai superato e in alcune parti in contrasto con la legislazione europea e nazionale: ci si riferisce in particolare alle leggi regionali 3 Febbraio 1999, n. 5 (*Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche*), e 3 marzo 2009, n. 8 (*Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato*).

L'ulteriore aggiornamento della normativa (l. n. 221/2015) ha consigliato di predisporre un disegno di legge più organico e incisivo e considerare pertanto superata la proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta regionale "**Adeguamento della normativa regionale al quadro legislativo nazionale ed europeo vigente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato**" approvato con Delibera n. 335 del 30 giu. 2015.

2. STRUTTURA DELLA LEGGE

Con la presente proposta di legge si intende aggiornare e dare coerenza al quadro normativo regionale in materia di S.I.I., definendo:

- 1) Principi di riferimento, obiettivi e finalità anche sociali che si intendono perseguire;
- 2) Ruoli e modalità di coordinamento e collaborazione tra i diversi soggetti che hanno competenze (es. Regione, enti locali) o che a vario titolo esercitano funzioni in questo campo (es. Azienda speciale Molise Acque, ARPA Molise);
- 3) Modalità di esercizio del Servizio idrico integrato.

Il testo si articola pertanto in 18 articoli raggruppati in quattro titoli secondo il seguente schema:

Titolo I – Principi e finalità Art. 1 – Principi Art. 2 – Finalità	Art. 8 – Piano d'ambito del servizio idrico integrato Art. 9 – Convenzione con il soggetto gestore Art. 10 – Carta dei servizi e qualità contrattuale Art. 11 – Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione dei cittadini Art. 12 – Personale dell'EGAM e del servizio idrico Art. 13 – Norma finanziaria Art. 14 – Patrimonio dell'EGAM
Titolo II – Competenze Art. 3 – Competenze della Regione Art. 4 – Competenze dei Comuni ed Ente di Governo dell'ambito del Molise (EGAM) Art. 5 – Molise Acque: Revisione della L.R. 1 dicembre 1999, n. 37 "Istituzione dell'Azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»"	Capo II – Qualità delle acque Art. 15 – Principi relativi al controllo della qualità delle acque
Titolo III – Servizio idrico integrato e qualità delle acque Capo I – Servizio idrico integrato Art. 6 – Gestione del servizio idrico integrato Art. 7 – Fondo unico perequativo	Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni Art. 16 – Abrogazione di norme Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali Art. 18 – Dichiarazione di urgenza

La proposta si ispira ai principi sanciti dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 64/292 del 28 luglio 2010 che riconosce il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari come diritto umano fondamentale e alla Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 set. 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water); traduce inoltre in norma l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2015 (art. 1). Si

prefigge pertanto di garantire a tutti i cittadini il Diritto all'acqua, diritto che si può così compendiare:

- a) in quanto bene comune l'uso dell'acqua è ispirato al risparmio ed alla rinnovabilità della risorsa;
- b) garantire la sostenibilità dell'uso dell'acqua, vale a dire tutelare gli acquiferi, i bacini idrografici, il ciclo dell'acqua;
- c) fornire a tutti i cittadini acqua di qualità e in quantità sufficiente;
- d) garantire un servizio di qualità attraverso la riduzione delle perdite di rete, il monitoraggio delle stesse, la gestione efficace degli impianti di depurazione;
- e) salvaguardare le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire della stessa risorsa e di un patrimonio ambientale integro.

Sulla base di tali principi vengono individuate le finalità perseguite (art. 2), i compiti della Regione e con quali misure ed iniziative perseguire i principi ed esercitare i compiti (art. 3).

L'art. 4 definisce le modalità di esercizio delle competenze dei comuni attraverso l'EGAM.

L'art. 5 apporta modifiche alla l.r. 1 dicembre 1999, n. 37 "Istituzione dell'Azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»". In proposito occorre fare alcune precisazioni.

La proposta di legge tiene conto dell'attuale assetto organizzativo che prevede la separazione dell'intera filiera in due segmenti: quello relativo alla captazione delle grandi sorgenti, alla grande adduzione e alla gestione di alcune dighe, attualmente gestito dall'Azienda Speciale Regionale "Molise Acque", e quello riguardante la distribuzione idrica, la fognatura e la depurazione dei reflui (ovvero il S.I.I.), gestiti attualmente dalle singole realtà comunali. In prospettiva occorre però prevedere la possibilità di modificare questo assetto, prevedendo forme di coinvolgimento di Molise Acque nella gestione del S.I.I. qualora i Comuni attraverso l'EGAM compiano la scelta di affidare il S.I.I. ad una società *in-house*.

Come detto, la competenza in materia di organizzazione del S.I.I. in un determinato Ambito territoriale ottimale è posta in capo ai Comuni in forma associata (EGAM). Spetta quindi all'EGAM approvare il piano d'ambito ed affidarne la gestione ad un soggetto gestore individuato nelle forme di legge.

In tale ambito va rilevato che la Molise Acque, Azienda speciale regionale di gestione dei servizi di grande captazione ed adduzione, allo stato attuale non può assumere le funzioni di soggetto affidatario *in-house* della gestione del servizio idrico integrato.

In generale in materia di affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica, quale è quello idrico, si prevede l'equivalenza tra le tre forme possibili (ciò a seguito del Referendum del 2011):

- a) Affidamento a società *in-house* purché l'affidatario disponga dei requisiti individuati dalla giurisprudenza dell'Unione Europea;
- b) Affidamento a società a capitale misto pubblico-privato il cui socio privato sia scelto mediante procedura ad evidenza pubblica;
- c) Affidamento a società a totale capitale privato con procedura di evidenza pubblica.

L'adozione della forma di affidamento diretto presuppone il verificarsi di 3 rigorose condizioni:

- 1) Partecipazione pubblica maggioritaria dell'ente affidante al capitale della società affidataria;

- 2) Il controllo analogo a quello che si esplica sui propri servizi. Ciò impone l'esercizio, da parte dell'ente pubblico controllante, di un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Esso diviene nella sostanza un controllo strutturale; il che si verifica allorquando l'ente pubblico abbia un'influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle decisioni di maggior rilievo della società;
- 3) La prevalenza dell'attività con l'ente affidante; ossia le prestazioni devono essere destinate in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, altre eventuali attività devono avere carattere marginale e sussidiario.

Le suddette condizioni devono essere tutte sussistenti; la mancanza anche di una sola di esse non consente l'*in-house* e, quindi, non rende legittimo l'affidamento diretto.

È evidente quindi che la Molise Acque, nell'assetto attuale, non può essere affidataria della gestione in quanto:

- a) Non è una società di capitali;
- b) Non è partecipata dai Comuni.

Una eventuale previsione di affidamento *in-house* alla Molise Acque dovrebbe presumere una sua trasformazione in società di capitali e la cessione delle relative quote ai Comuni.

Il ruolo di Molise Acque, quindi, va rivisto in ordine a quello che sarà il futuro assetto della gestione del servizio idrico nel Molise anche sulla scorta delle scelte che in tal senso potranno essere effettuate sia dagli enti locali tramite l'EGAM sia dalla stessa Regione. A questo proposito si può considerare che altre Regioni (p.es. la Basilicata) per la gestione dell'intero sistema idrico hanno costituito una società *in-house* partecipata in maggioranza dai comuni e con una quota di minoranza dalla Regione.

Infatti l'auspicabile gestione unica del servizio idrico integrato dalla captazione alla depurazione, oggi come visto afferente a soggetti gestori diversi e frammentati, laddove dovesse essere decisa necessita della predisposizione di atti normativi e provvedimenti tali da permettere il raggiungimento dello scopo del governo pubblico dell'intero comparto del S.I.I anche in attuazione della direzione indicata all'unanimità dallo stesso consiglio regionale nella mozione approvata in data 6 ott. 2015.

Un primo intervento di razionalizzazione e contenimento delle spese in tal senso è già stato compiuto dal consiglio regionale con l'approvazione dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali*" volto al riordino dell'azienda con conseguente nomina di un commissario straordinario.

L'intervento di cui all'art. 5 della proposta di legge prosegue tale percorso completando la revisione dell'assetto degli organi dell'azienda nel senso della semplificazione e del contenimento delle spese senza rinunciare all'efficacia dell'operatività dell'ente. Con la norma proposta si interviene anche sull'oggetto dell'attività aziendale inserendo la possibilità di gestione del servizio idrico integrato e disponendo in ordine ad eventuali future trasformazioni della natura giuridica e dell'assetto organizzativo dell'azienda regionale laddove questa dovesse essere la prossima direzione che gli organi regionali volessero intraprendere.

Qualunque sia la scelta sulla modalità di gestione, all'EGAM è riservata la fondamentale funzione di indirizzo e controllo del soggetto gestore e di verificare che lo stesso soggetto rispetti i criteri

gestionali e persegue gli obiettivi sociali e ambientali previsti per legge o che verranno fissati dall'EGAM.

L'art. 6 affronta la tematica della gestione del servizio idrico integrato nel Molise sotto molteplici profili, intendendo collegarsi al percorso indicato dal consiglio regionale con l'approvazione all'unanimità della mozione del 6 ott. 2015 contemperando altresì tali indicazioni col necessario rispetto delle normative statali ed europee in tema di tutela dell'ambiente e della concorrenza. Recependo le ultime modifiche apportate dalla legge n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, è prevista anche la possibilità di gestione diretta del servizio ove ricorrano i requisiti e le condizioni (co. 5).

L'art. 7 affronta la problematica dei livelli tariffari del servizio idrico integrato, in particolare della loro sostenibilità per le fasce più deboli, in applicazione delle finalità di carattere sociale e solidale cui deve conformarsi la gestione della risorsa.

L'art. 8 definisce, ai sensi della normativa nazionale in materia, le caratteristiche del Piano d'ambito e la procedura di approvazione dello stesso. Il Piano d'Ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

Il piano economico finanziario prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

L'art. 9 tratta la tematica della convenzione disciplinante il rapporto tra l'EGAM e il soggetto gestore. A tal riguardo il 23 dicembre 2015 l'AEEGSI ha emanato la Deliberazione 656/2015/R/idr "*Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali*" adottando la convenzione tipo e disponendo:

- che, relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili;

- che, sino al subentro del gestore d’ambito, i gestori conformi alla normativa pro tempore vigente concorrono alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dalla pertinente programmazione locale, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d’operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell’Ente di governo dell’ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore d’ambito e gestori conformi esistenti, e che l’Ente di governo dell’ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege;
- che – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, co. 3, del d.lgs. n. 152/2006 – le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della stessa Deliberazione.

Gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico sono tenuti alla adozione di una Carta dei servizi al fine di tutelare le esigenze dei cittadini e assicurare il rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione dei servizi deve uniformarsi (art. 10).

I due provvedimenti normativi di riferimento sono il DPCM 27 gennaio 1994 e il DPCM 29 aprile 1999, quest’ultimo recante lo *“Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”*.

A tal riguardo la sopra richiamata Deliberazione AEEGSI del 23 dicembre 2015 definisce, tra l’altro, i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del S.I.I., mediante l’individuazione di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni da assicurare all’utenza, determinando anche le modalità di registrazione, comunicazione e verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti.

È confermato il ruolo attivo che i cittadini possono svolgere attraverso la consulta (art. 11). La partecipazione e l’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e la gestione del S.I.I. è un aspetto fondamentale per garantire il diritto all’acqua secondo principi di solidarietà, equità e sostenibilità.

L’art. 12 tratta degli aspetti regolamentari relativi al personale interno dell’EGAM e delle modalità di eventuale passaggio del personale impiegato nel S.I.I. dagli attuali gestori (pubblici o privati) al nuovo soggetto gestore.

L’art. 13 definisce le norme finanziarie riguardanti l’EGAM.

L’art. 14 definisce il patrimonio di cui è dotato l’EGAM.

L’Art. 15 impegna la Regione a promuovere l’uso dell’acqua pubblica, quella che nel linguaggio comune è diventata *“l’acqua del sindaco”*, e favorire la trasparenza delle informazioni sulla qualità dell’acqua delle reti pubbliche implementando un adeguato coordinamento tra EGAM, soggetto gestore e ARPA Molise. La trasparenza dell’informazione è uno dei modi in cui si sostanzia il diritto all’acqua e il concetto di acqua come bene comune.

L’Art. 16 abroga le norme superate o non più in linea con le leggi vigenti europee e nazionali.

L’Art. 17 detta disposizioni utili a completare il passaggio dall’attuale modello gestionale a quello previsto dalle norme vigenti.

3. L'ARTICOLATO

Art. 1. Principi

L'Art. 1 enuncia i principi cui la Regione intende rifarsi nel disciplinare il S.I.I.: richiama pertanto esplicitamente la Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 2010, la Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 set. 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water) e l'Ordine del Giorno del Consiglio regionale votato all'unanimità il 6 ott. 2015 (co. 2), per garantire il diritto all'acqua e promuoverne l'utilizzo come bene comune (co. 3). Con questo intento fissa anche la priorità nella destinazione d'uso dell'acqua a favore dell'alimentazione e l'igiene umana rispetto agli altri usi (co. 4) e si impegna a declinare questi principi anche negli atti fondamentali della programmazione regionale (co. 5).

Art. 2. Finalità

Elenca i modi in cui, nell'ambito delle proprie competenze, la Regione intende mettere in pratica i principi sanciti nell'art. 1. In particolare conferma quanto deliberato con la DGR n. 285/2015 in applicazione dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 (lett. a)), esplicita l'intento di rafforzare il ruolo pubblico nel governo del S.I.I. (lett. b)), di garantire la qualità e la rinnovabilità dell'acqua attraverso politiche di tutela e monitoraggio dei bacini, delle sorgenti, le falde, i corsi d'acqua (lett. c)) e la lotta all'inquinamento (lett. d)), perseguire la qualità del servizio anche con finalità di carattere sociale e ambientale (lett. e)), promuovere istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, nei limiti delle risorse disponibili e fatta salva la sostenibilità economica del sistema di gestione, l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana di un quantitativo minimo vitale (lett. f)).

Art. 3. Competenze della Regione

Al co. 1 si ribadisce la competenza regionale nella programmazione generale sulla tutela e l'uso della risorsa idrica. Successivamente vengono elencate le azioni attraverso cui esercita queste competenze: al co. 2 quelle di carattere generale, al co. 3 quelle che competono alla giunta regionale. I co. 4 e 5 definiscono le azioni regionali specifiche nel campo della programmazione.

Il co. 6 sottolinea l'impegno a definire un corretto bilancio idrico dei bacini idrografici ai sensi della normativa vigente, mentre il co. 7 prevede la definizione di un "bilancio idrico regionale" volto a implementare una migliore programmazione dell'uso della risorsa tenendo conto delle esigenze idriche delle altre regioni ma salvaguardando la sostenibilità, la tutela e la conservazione della risorsa sotto il profilo ambientale, sociale, economico.

Il co. 8 ribadisce l'importanza di un aggiornato catasto delle concessioni e degli usi delle risorse idriche sia ai fini di una loro migliore gestione, sia per poterne garantire un corretto monitoraggio, sia infine in quanto rappresentano una importante entrata per le finanze regionali.

Il co. 9 impegna la regione ad attivarsi per l'utilizzo dei contratti di fiume, strumento di governo dei corsi d'acqua previsti dall'art. 68-bis del D.Lgs. n. 152/2006 appena introdotto dalla l. n. 221/2015.

Art. 4. Competenze dei Comuni ed Ente di Governo dell'ambito del Molise (EGAM)

Al co. 1 si conferma che i comuni eserciteranno le proprie competenze a norma di legge attraverso l'EGAM, come previsto dalla DGR n. 285/2015 ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006. I commi successivi esplicitano e precisano queste funzioni richiamando quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 5. Modifiche alla L.R. 1 dicembre 1999, n. 37 "Istituzione dell'Azienda speciale regionale denominata: «Molise Acque»"

La lett. a) aggiunge i co. 2 e 3 all'art. 3 della L.R. n. 37/1999. Essi sono tesi alla specificazione delle attività possibili all'azienda, con l'inserimento della gestione del S.I.I., qualora i comuni attraverso l'EGAM intendano affidarla ad un soggetto *in-house* da costituire in collaborazione con la regione.

La lett. b) sostituisce l'art. 5 della L.R. n. 37/1999. Il nuovo articolo precisa in modo chiaro la possibilità che Molise Acque possa trasformarsi in società di capitali o in altre forme societarie o consortili, o concorrere alla loro costituzione, utili al fine di giungere alla gestione unitaria con i comuni del servizio idrico integrato con riunificazione dell'intera filiera dei segmenti di captazione, adduzione e depurazione della risorsa idrica. In tale direzione la nuova norma si ricollega a quanto previsto nel precedente art. 3, co. 4 (vedi).

Le lett. c), d), e), f), h), i) e l) sostituiscono gli artt. 7, 8, 9, 10, 12 e 13 della L.R. n. 37/1999, mentre l'art.11 della medesima legge è soppresso e gli artt. 14, 15, 16, 20 e 21, vedono la sostituzione dei termini "*Consiglio di Amministrazione*" con "*Amministratore Unico*" mentre all'art. 22 i termini "*della tariffa all'utenza*" sono sostituiti dai termini "*delle tariffe alle diverse tipologie di utenza*".

Tutte le norme avvicendate vedono, con la nuova versione, la sostituzione di un amministratore unico al vecchio consiglio di amministrazione, e quello del revisore unico all'antecedente collegio sindacale. Viene soppressa la figura del Presidente dell'Azienda, che trova così i suoi nuovi organi esclusivamente nell'Amministratore Unico, nel Direttore generale e nel Revisore dei conti, in tal modo accelerando nella direzione della semplificazione e del contenimento dei costi anche la previsione già sancita dalla richiamata recente riforma della L.R. n. 8/2015.

Art. 6. Gestione del servizio idrico integrato

Il co. 1 stabilisce che "*La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari*", confermando i principi già sanciti in consiglio regionale.

Col co. 2 prevede la possibilità che i comuni tramite l'EGAM, e la Regione Molise, possano costituire un soggetto gestore unico totalmente pubblico cui possa essere affidata la gestione dell'intero servizio idrico regionale nelle forme previste dall'ordinamento europeo. La norma è volta a creare le condizioni di una gestione unica e pubblica del servizio idrico regionale attraverso la sinergia dei soggetti pubblici attualmente gestori dei separati segmenti: grande captazione/adduzione (regione Molise attraverso Molise Acque) e distribuzione/depurazione (comuni).

Il percorso viene delineato in termini di valutazione della possibilità di costituzione di un unico soggetto gestore che possa partecipare, pur sempre entro i limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa europea (la cui efficacia è da ritenersi immediata a seguito dell'esito referendario del 2011), al procedimento di affidamento della gestione che l'EGAM potrà in essere.

Il co. 3 specifica i requisiti indispensabili che deve possedere questo soggetto pubblico ribadendo i già conosciuti limiti entro i quali l'eventuale futuro soggetto gestore *in-house* interamente pubblico potrà svolgere la propria attività laddove tale fattispecie risulti più conveniente al contesto regionale. Il comma 4 poi stabilisce che l'EGAM nell'affidamento della gestione del S.I.I. nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo valuti prioritariamente la possibilità di realizzare, nei limiti consentiti, un affidamento *in-house* ad un soggetto pubblico in possesso dei necessari requisiti. L'ottica del conseguimento di un affidamento ad un soggetto pubblico su cui i comuni esercitano il controllo analogo viene indicata come valutazione prioritaria pur nel rispetto dei principi in tema vigenti in Europa; tutto ciò al fine di verificarne la possibilità senza pregiudicare l'equilibrio e la neutralità normativa rispetto alle opportunità di affidamento della gestione proposte dalla vigente normativa europea (*nei limiti consentiti*).

I successivi co. 5, 6 e 7 affrontano, invece, il particolare argomento della possibile salvaguardia delle gestioni in economia comunali risolvendolo seguendo lo schema dettato dal co. 2-bis dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 come appena modificato dalla legge n. 221/2015.

La norma delinea chiaramente al punto a) che gli unici comuni sotto i 1000 abitanti che possono proseguire la gestione in economia sono solo quelli che hanno già ottenuto la salvaguardia ai sensi dell'art. 148 del TUA (oggi non più vigente). In assenza di specifica normativa regionale su tale questione si ritiene che le indicazioni per l'individuazione di tali comuni in Molise e la valutazione della persistenza delle condizioni da parte dell'EGAM possano essere ricondotte alle scelte inserite nel Piano d'ambito a suo tempo approvato dalla soppressa AATO Molise.

Il punto b) del co. 5, invece, indica le nuove possibilità di salvaguardia offerte, senza limite di abitanti, per i comuni che vedano contestualmente presenti alcune caratteristiche di rilievo ambientale e di efficienza gestionale della risorsa che permetteranno di proporre nuove istanze che andranno comunque valutate e assentite dall'EGAM ai sensi del successivo co. 6. Il co. 7 affronta la tematica inerente le verifiche della persistenza nel tempo delle condizioni utili al mantenimento della gestione in economia da parte dei comuni che saranno a ciò autorizzati dall'EGAM. Risulta quindi evidente che la possibilità di gestione in economia del servizio idrico integrato da parte di un comune può realizzarsi solo laddove, oltre alla presenza contestuale delle condizioni di legge, risulti palese che, nel tempo, le caratteristiche prestazionali di tale gestione non siano inferiori a quelle della gestione comune dell'ambito.

Art. 7. Fondo unico perequativo

Il richiamo diretto è all'art. 2, co. 1 lett. f) (vedi). L'intento della disposizione è di prestare sostegno alle famiglie in difficoltà, in primis garantendo loro l'erogazione di un "quantitativo minimo vitale", da individuarsi sulla base di criteri ben definiti. La realizzazione di un tale intento, però, non ha carattere indiscriminato, in quanto può concretizzarsi *"nei limiti delle risorse disponibili e fatta salva la sostenibilità economica del sistema di gestione"*, parametri realizzabili non solo attraverso la modulazione delle tariffe da parte dell'EGAM, ma anche attraverso la creazione ed il finanziamento presso l'Ente di governo del fondo perequativo.

Detto fondo ha, quindi, le finalità di favorire la sostenibilità sociale mantenendo l'equilibrio costi/ricavi della gestione (co. 1). La sua costituzione con esplicito richiamo anche ai provvedimenti dell'Autorità per il servizio idrico rende immediatamente operante in regione la recentissima previsione dell'istituzione della "tariffa sociale del servizio idrico" all'art. 60 della richiamata legge n. 221/2015 (vedi appendice).

Va ribadito che la sua dotazione costituisce limite agli interventi possibili, il che rende estremamente utile definire i canali del suo finanziamento. A tal fine il co. 2 sancisce che *"Il Fondo è alimentato attraverso risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato secondo modalità da inserirsi nella convenzione di affidamento"*; tali modalità potranno prevedere la destinazione di una quota tariffaria a tal fine (da determinarsi in termini percentuali sugli introiti in modo da preservare la sostenibilità economica del sistema di gestione). Al suddetto canale di finanziamento possono aggiungersene altri da individuarsi dall'EGAM, unitamente alle modalità di fruizione, a mezzo dell'emanando statuto dell'Ente di governo (co. 3).

Articolo 8. Piano d'ambito del servizio idrico integrato

Il co. 1 riporta i documenti contenuti nel Piano e il co. 2 ne affida l'approvazione al Comitato d'Ambito. Il co. 3 riporta la procedura di approvazione del Piano prevedendo la sua trasmissione, entro dieci giorni dalla adozione da parte dell'EGAM, alla Regione, alle Assemblee territoriali di bacino e alla Consulta idrica, che nei successivi 45 giorni potranno trasmettere al Comitato d'Ambito osservazioni, proposte ed integrazioni. La Regione, in particolare, effettua la verifica di

coerenza con la programmazione regionale di cui all'art. 3, co. 3, lett. b), della legge e dispone eventuali prescrizioni che devono essere recepite dal Comitato d'Ambito.

Decorso il termine di 45 giorni il Comitato d'Ambito, valutate anche le eventuali indicazioni delle Assemblee territoriali di bacino e della Consulta idrica, rende definitiva l'approvazione del Piano d'ambito con deliberazione.

Il co. 4 delinea la cadenza temporale nell'aggiornamento del Piano da effettuarsi in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui si rilevi necessario per il rispetto di disposizioni di legge.

Il co. 5 definisce il meccanismo di approvazione finale del Piano, stabilendo che, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione dello stesso, quest'ultima venga trasmessa alla Regione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI, per il seguito di competenza.

Il co. 6 sancisce il valore strategico dei territori dell'Ambito ottimale regionale nei quali ricadono le opere di captazione della risorsa idrica, stabilendo che il Piano dovrà prevedere interventi di salvaguardia e rivalutazione naturalistica di tali aree.

Articolo 9. Convenzione con il soggetto gestore

Il co. 1 stabilisce che tale convenzione venga predisposta dall'EGAM sulla base della convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), che ne fissa i contenuti minimi essenziali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, co. 14, lettera b), del decreto legge n. 70/2011 e secondo le previsioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. n. 152/2006.

I co. 2, 3 e 4 recepiscono le disposizioni della sopra citata Deliberazione dell'AEEGSI.

Articolo 10. Carta dei servizi e qualità contrattuale

Il co. 1, stabilisce che il soggetto gestore del S.I.I. predisponga una Carta dei servizi, adottata in conformità allo schema generale di riferimento recato nel D.P.C.M. 29 aprile 1999, nella quale sono specificati i livelli qualitativi e quantitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio stesso. Il co. 2 afferma che la Carta dei servizi deve essere redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori, con le associazioni imprenditoriali interessate e sentita la Consulta Idrica di cui all'art. 11 della stessa proposta di legge. La Carta deve recare, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza – unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta medesima, svolto sotto la diretta responsabilità dell'EGAM.

In aggiunta, il co. 3 obbliga il gestore a provvedere alla diffusione capillare della Carta dei servizi agli utenti. Nel co. 4 infine viene sancito l'obbligo del gestore al rispetto delle disposizioni dell'AEEGSI in merito alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.

Articolo 11. Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione dei cittadini

Al co. 1, è prevista l'istituzione della Consulta per il servizio idrico integrato (Consulta idrica). Al co. 2 vengono fissati i requisiti generali per la partecipazione alla Consulta da parte delle Associazioni presenti sul territorio regionale, facendo riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Al co. 3 vengono definite le funzioni della Consulta e le modalità con cui l'esercizio delle stesse debba essere assicurato, rinviando allo Statuto dell'EGAM la regolamentazione circa le modalità di

partecipazione. In particolare, il co. 3 specifica il ruolo della Consulta idrica nel percorso di approvazione del Piano d'Ambito mentre il co. 4 determina la possibilità di partecipazione della stessa ai percorsi di consultazione attivati dal Comitato d'Ambito o dalle Assemblee territoriali di bacino.

Il co. 5 riporta la modalità di nomina della Consulta, da espletarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato d'Ambito, e il principio della partecipazione allo stesso organo consultivo in forma gratuita.

Il co. 6, infine, prevede forme di collaborazione tra la Regione e la Consulta idrica per iniziative comuni ulteriori sul tema della partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 12. Personale dell'EGAM e del servizio idrico

Il co. 1 definisce lo stato giuridico del personale dell'EGAM e il relativo tipo di trattamento economico. Il co. 2 prevede che per la disciplina della propria organizzazione interna l'EGAM adotti un apposito regolamento. Il co. 3 detta disposizioni in merito al trasferimento di personale dalle attuali gestioni al nuovo gestore ai sensi della normativa vigente. Le stesse modalità si applicheranno al personale di Molise Acque qualora si verifichi il caso, come sopra descritto, di un suo coinvolgimento, attraverso la trasformazione o la partecipazione, nella gestione del S.I.I.

I co. 4 e 5 dettano disposizioni riguardanti le forme e le modalità per il trasferimento al soggetto gestore del S.I.I. del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. In particolare è previsto (co. 4) che la materia sia disciplinata con legge regionale da emanarsi successivamente.

Art. 13. Norma finanziaria

Il co. 1 stabilisce che per la contabilità dell'EGAM vanno applicate le norme vigenti per gli enti locali. Il co. 2 stabilisce che nelle more della piena operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati i criteri di riparto dei costi per il personale e di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'EGAM *“fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione, definite in termini di popolazione residente secondo l'annuale aggiornamento ISTAT”*.

Art. 14. Patrimonio dell'EGAM

Il co. 1 specifica la natura e composizione del patrimonio dell'EGAM. Esso sarà costituito da trasferimenti effettuati dai comuni ricadenti nell'ambito ottimale e dai trasferimenti che verranno deliberati dalla Regione (lett. a)), da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito (lett. b)), dalle eventuali contribuzioni straordinarie di comuni o altri enti (lett. c)).

Art. 15. Principi relativi al controllo della qualità delle acque

Questo articolo prevede l'impegno della regione ad adottare misure per promuovere l'uso dell'acqua pubblica (lett. a)), favorire l'informazione corretta e tempestiva sulla qualità dell'acqua immessa nelle reti e sull'attività di controllo svolta dall'ARPA Molise (lett. b)), ad adottare linee di indirizzo agli enti locali e all'EGAM per iniziative analoghe da sviluppare sul territorio (lett. c)).

Art. 16. Abrogazione di norme

L'articolo abroga (facendo salvi gli effetti prodotti) le norme regionali non più vigenti o in contrasto con la presente proposta di legge e la legislazione europea e nazionale vigente. In particolare il co. 1 abroga L.R. n. 5/1999 ad eccezione degli articoli 1 e 2 (lett. a)), e parti della L.R. n. 8/2009 (lett. b)).

Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

Il co. 1 richiama e conferma le disposizioni adottate con la DGR n. 285/2015 e fa salvi ed efficaci tutti gli atti adottati in applicazione della stessa delibera. Il co. 2 stabilisce il subentro dell'EGAM ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno dell'Ambito territoriale del Molise per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione.

Il co. 3 disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni per i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora adottata o disposta l'adesione obbligatoria all'EGAM, attraverso l'adozione di atti da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Il co. 4 stabilisce i tempi di predisposizione del Piano d'ambito in fase di prima applicazione, differenti rispetto a quelli previsti nell'art. 8. Il co. 5 stabilisce infine in sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i tempi assegnati alla Regione per l'adeguamento dello statuto dell'Azienda speciale Molise Acque alle disposizioni della presente legge.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – NORME IN MATERIA AMBIENTALE

(G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96)

Parte III, Sezione III

Titolo II – Servizio Idrico integrato

ART. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. ⁽⁵¹¹⁾

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. ⁽⁵¹²⁾

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione; ⁽⁵⁰⁹⁾
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti. ⁽⁵¹²⁾

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

⁽⁵⁰⁹⁾ Lettera così sostituita da ultimo dall'art. 7, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

⁽⁵¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

⁽⁵¹²⁾ Comma inserito dall'art. 7, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e poi così modificato dall'art. 62 della L. 28 dic. 2015, n. 221

Sezione IV – disposizioni transitorie e finali

ART. 172 (Gestioni esistenti)

1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. ⁽⁶¹³⁾

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. ⁽⁶¹³⁾

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. ⁽⁶¹³⁾

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. ⁽¹⁾

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio

dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. ⁽⁶¹³⁾

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione. ⁽⁶¹³⁾

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

⁽¹⁾ *Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5*

D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 – ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO

(G.U. 13 agosto 2011, n. 188)

Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali ⁽¹⁾

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'*articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. ^{(2) (3)}

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del

decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. ⁽⁴⁾

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore. ⁽⁵⁾

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e

la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria. ⁽⁶⁾

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno. ⁽⁵⁾

[5. *Comma abrogato dall'art. 1, comma 559, L. 27 dicembre 2013, n. 147*]

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. ⁽⁷⁾

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente. ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27*

⁽²⁾ *Comma così modificato dall'art. 53, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134*

⁽³⁾ *Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*

⁽⁴⁾ *Comma inserito dall'art. 34, comma 23, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 609, L. 23 dicembre 2014, n. 190*

⁽⁵⁾ *Comma inserito dall'art. 1, comma 609, L. 23 dicembre 2014, n. 190*

⁽⁶⁾ *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 609, L. 23 dicembre 2014, n. 190*

⁽⁷⁾ *Comma così modificato dall'art. 1, comma 559, L. 27 dicembre 2013, n. 147*

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221 – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI

(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

Capo VIII – Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua

Art. 58. Fondo di garanzia delle opere idriche

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono

definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

Art. 59. Contratti di fiume

1. *Aggiunge l'art. 68-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

Art. 60. Tariffa sociale del servizio idrico integrato

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

3. *Aggiunge il comma 3-bis all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

Art. 61. Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

Art. 62. Disposizioni in materia di sovraccanone di bacino imbrifero montano

1. Il sovraccanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si

intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

2. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanonici decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.

3. *Aggiunge il comma 137-bis all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*

4. *Sostituisce l'ultimo periodo al comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

Art. 63. Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.